

TaxNewsLetter

2004

N. 4

IN EVIDENZA IN QUESTO NUMERO:

- LA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MAGGIOR INTERESSE
- LE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI PIÙ SIGNIFICATIVE DI LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE

Le considerazioni svolte nel presente documento non devono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di decisioni operative.

INDICE

PARTE PRIMA.....	3
IMPOSTE DIRETTE.....	3
I CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI.....	3
1) Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 – Società in liquidazione - Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 30 Luglio 2004, n. 100.	3
2) Credito d'imposta per investimenti in aree depresse di cui all'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n.388 – Realizzazione dell'investimento in un Comune diverso da quello indicato nelle precedenti istanze di richiesta del credito d'imposta – Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 30 Luglio 2004, n. 101.....	4
3) Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n.388 – Errata indicazione degli investimenti - Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 30 Luglio 2004, n. 102.....	4
4) IRES - Operazioni concluse con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata – Art. 110, comma 10, del D.P.R. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 – Ingresso Cipro e Malta nell'Unione Europea – Risoluzione del 30 Luglio 2004 n. 96.....	5
5) IRPEG/IRES – Articolo 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Articolo 2, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Chiusura liti fiscali pendenti - Risposte a quesiti – Circolare del 17 settembre 2004 n. 41.....	6
6) IRES - Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 – Circolare del 4 agosto 2004 n. 36.....	6
7) IRES – Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni – Proroga termini –di cui all'art. 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 – Agenzia delle Entrate – Circolare del 4 agosto 2004 n. 35.	7
II GIURISPRUDENZA.....	7

1) Riscossione delle Imposte – Convenzione contro le doppie imposizioni – Rimborsi – Termine di decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/73 – Non sussiste. Cassazione civile sez. tributaria, sentenza del 22 luglio 2004 n. 13678 (dep. ...)	7
2) Condono fiscale – Estinzione del giudizio – Definizione automatica – Profili processuali. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza n. 13854 del 23 luglio 2004.	8
3) IRPEG/IRES – Fattispecie elusiva – Portata – Disconoscimento dei vantaggi tributari. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza del 29 luglio 2004 n. 14515 (dep. ...)	8
PARTE SECONDA	10
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE	10
I CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI	10
1) IVA - Disciplina applicabile ai compensi d'intermediazione richiesti dalle agenzie di viaggi e turismo per la prenotazione e l'emissione di biglietteria aerea - Articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione del 29 settembre 2004 n. 125.	10
2) IVA – Mandato senza rappresentanza alla locazione di immobili ad uso turistico – Trattamento ai fini Iva, delle somme riscosse dalle agenzie d'intermediazione immobiliare – Risoluzione del 10 agosto 2004 n. 117.	11
3) IVA - Unione Europea - Adesione nuovi Stati membri – Agenzia delle Entrate, Circolare del 5 agosto 2004 n. 39.	12
II GIURISPRUDENZA	13
1) Tributi Doganali – Rimborsi – Disciplina interna – Diritto comunitario – Coesistenza – Assenza di contrasto – Giudizio di legittimità – Richiamo ed applicazione del diritto comunitario – Sussiste. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza n. 13054 del 14 luglio 2004.	13
2. IVA – Credito d'imposta esposto in dichiarazione – Omissione nella dichiarazione successiva – Sussiste il diritto alla detrazione. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza del 14 luglio 2004 n. 13056.	14

PARTE PRIMA*

IMPOSTE DIRETTE

I CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI

1) Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 – Società in liquidazione - Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 30 Luglio 2004, n. 100.

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla possibilità da parte di una Società in fase di liquidazione di dismettere, senza rispettare il termine minimo di cinque periodi di imposta, gli investimenti grazie ai quali è maturato il credito d'imposta senza la restituzione dello stesso.

La società istante ritiene che la liquidazione non possa essere considerata come operazione meramente elusiva, ma anzi come operazione necessaria per l'estinzione della società.

L'Agenzia chiarisce che, la liquidazione della società, rappresenta un'operazione che comportando la cessione o dismissione dei beni agevolati, determina la perdita del credito d'imposta.

Tuttavia nella risoluzione si ricorda che, con circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma antielusiva non trova applicazione nell'ipotesi in cui i beni siano trasferiti nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda o ramo d'azienda, se, risulta mantenuta la destinazione alla struttura produttiva originaria.

In tale ipotesi, infatti, viene meno la ratio della norma antielusiva volta ad impedire l'acquisizione di beni al solo fine di fruire dell'agevolazione.

Il parere dell'Agenzia è che il credito d'imposta non viene meno se i beni agevolati, mantenendo sempre la destinazione all'originaria struttura produttiva, siano unitariamente trasferiti

* La presente TaxNewsLetter è a cura della Tax Professional Practice di Milano.

nell'ambito di un'operazione di cessione o conferimento d'azienda o ramo d'azienda nel corso della fase di liquidazione.

2) **Credito d'imposta per investimenti in aree depresse di cui all'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n.388 – Realizzazione dell'investimento in un Comune diverso da quello indicato nelle precedenti istanze di richiesta del credito d'imposta – Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 30 Luglio 2004, n. 101.**

La risoluzione fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il credito d'imposta spettante per investimenti nelle aree depresse qualora, per sopravvenute esigenze di carattere economico e gestionale, si intenda realizzare parte dell'investimento in un Comune diverso rispetto a quello indicato nelle precedenti istanze di richiesta del credito d'imposta, restando comunque invariati la tipologia e l'ammontare complessivo dell'investimento.

L'Agenzia sostiene che, in linea di principio, è necessario rispettare il piano di investimento presentato nell'istanza, per consentire di effettuare un'efficace attività di monitoraggio del credito d'imposta in esame.

Ciò considerato, si fa presente nella risoluzione, che la società ha la possibilità di realizzare parte del investimento in un Comune diverso, ma rientrando nella stessa area svantaggiata, e questo nell'ipotesi in cui si verificano delle circostanze non dipendenti dalla volontà del contribuente che giustificano la variazione.

L'Agenzia aggiunge che pur in presenza di tali eventi, sconosciuti al momento dell'istanza, la modifica della localizzazione è ammessa solo se l'investimento nel Comune originario non sia stato materialmente avviato o parzialmente realizzato.

In tale ultimo caso infatti, la norma antielusiva, di cui all'art. 8, comma 7, della legge n.388 del 2000 prevede la rideterminazione del credito d'imposta concesso.

3) **Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n.388 – Errata indicazione degli investimenti - Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 30 Luglio 2004, n. 102.**

L'Agenzia fornisce chiarimenti relativamente alla possibilità di realizzare un investimento diverso da quello erroneamente indicato nell'istanza di ottenimento del credito d'imposta per investimenti effettuati in aree svantaggiate.

L'istante sostiene che tale variazione non incide né sulla determinazione né sull'ammissibilità del contributo spettante e quindi prospetta la non decadenza dei benefici concessi.

L'Agenzia, tuttavia, sancisce, citando anche la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato a cui deve uniformarsi la disciplina del credito d'imposta, il principio secondo il quale l'istanza non solo costituisce titolo necessario per l'assegnazione del contributo con riferimento ai beni dalla stessa specificatamente individuati, ma stabilisce anche rigorosamente gli investimenti oggetto dell'agevolazione.

Il contribuente, quindi, nella realizzazione degli investimenti deve rigorosamente attenersi a quelli indicati nell'istanza se vuole fruire del beneficio.

Alla base di questa disposizione c'è la volontà di evitare che un contributo concesso per determinati investimenti si trasformi in realtà in un generico incremento della capacità finanziaria dell'impresa.

4) IRES - Operazioni concluse con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata – Art. 110, comma 10, del D.P.R. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 – Ingresso Cipro e Malta nell'Unione Europea – Risoluzione del 30 Luglio 2004 n. 96.

Si ricorda, preliminarmente, che l'art. 110, comma 10, del TUIR prevede l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori al di fuori dell'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.

L'Agenzia chiarisce nella risoluzione che poiché a partire dal 1 maggio 2004 Malta e Cipro sono entrati a far parte dell'Unione Europea viene meno nei loro confronti uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 110, comma 10, del TUIR e quindi sarà possibile la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da tali operazioni.

5) IRPEG/IRES – Articolo 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Articolo 2, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Chiusura liti fiscali pendenti - Risposte a quesiti – Circolare del 17 settembre 2004 n. 41.

Con la suddetta Circolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito una serie di aspetti relativi alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

In particolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti), può essere applicata anche per sanare le controversie sorte in seguito all'irrogazione di sanzioni per irregolarità commesse nell'assunzione di lavoratori dipendenti.

6) IRES - Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 – Circolare del 4 agosto 2004 n. 36.

Con la Circolare n. 36 l'Amministrazione finanziaria ha fornito i primi chiarimenti sull'applicazione del regime della *participation exemption*.

Tale regime introdotto con il D. Lgs 344/2003 sancisce l'esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società sia residenti che non residenti, al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare, i requisiti richiesti dalla norma sono i seguenti:

- a) la partecipazione deve essere ininterrottamente posseduta da almeno un anno, applicando il criterio di valutazione Lifo, per cui si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;
- b) la partecipazione deve essere stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) la società partecipata non deve avere residenza in uno Stato incluso nella Black list;
- d) la società partecipata deve esercitare un'impresa commerciale (requisito della commercialità).

La Circolare si sofferma sui presupposti di applicazione, sulla quantificazione delle plusvalenze esenti nonché su altri aspetti controversi del suddetto regime.

7) IRES – Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni – Proroga termini –di cui all’art. 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 – Agenzia delle Entrate – Circolare del 4 agosto 2004 n. 35.

In seguito alla proroga, fino al 30 settembre, dei termini per l’affrancamento delle partecipazioni sociali non quotate e dei terreni agricoli non edificabili, l’Agenzia torna ad affrontare il tema già trattato precedentemente (legge 28 dicembre 2001 n. 448, circolare del 6/11/2002 n.81, circolare 31/1/2002 n.12) e fornisce ulteriori chiarimenti.

È stato disposto il differimento dal 1 gennaio 2003 al 1 luglio 2003 della data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e terreni edificabili e della perizia sul relativo valore e la proroga dal 16 marzo 2004 al 30 settembre 2004 del termine per redigere e asseverare le perizie, nonché per versare l’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto.

Non sono, invece, state apportate ulteriori modifiche alla precedente disciplina.

La circolare dà chiarimenti sulle diverse fasi che portano all’affrancamento, ossia:

1. la perizia giurata di stima;
2. il pagamento dell’imposta sostitutiva;
3. ulteriori adempimenti necessari;
4. caso particolare: partecipazioni ricevute in donazione;
5. il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

II GIURISPRUDENZA

1) Riscossione delle Imposte – Convenzione contro le doppie imposizioni – Rimborsi – Termine di decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/73 – Non sussiste. Cassazione civile sez. tributaria, sentenza del 22 luglio 2004 n. 13678.

La Corte torna a pronunciarsi sulla disciplina contenuta nella convenzione italo francese del 5 ottobre 1989 (ratificata con L. n. 20/1992), e sulla corretta qualificazione del rimborso (*rectius*

pagamento) del credito d'imposta previsto dalla convenzione medesima. Sulla base delle disposizioni della citata convenzione, quanto percepito dalla società francese è un importo estraneo per natura ai rimborsi di imposta *ex art.* 38 del D.P.R. n. 602/1973 con la conseguenza che la società beneficiaria può richiedere all'Amministrazione finanziaria quanto le è dovuto entro il termine di prescrizione ordinaria, senza essere soggetta al più breve termine decadenziale previsto dallo stesso art. 38. Il principio era già stato espresso nelle precedenti pronunce n.15373/2002 e 7455/2003.

2) Condono fiscale – Estinzione del giudizio – Definizione automatica – Profili processuali. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza n. 13854 del 23 luglio 2004.

In tema di condono fiscale, la pronuncia di estinzione del giudizio concernente l'impugnazione di avvisi di rettifica di dichiarazioni IVA – per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta definizione delle pendenze tributarie (nella fattispecie, definizione automatica *ex art.* 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – comporta, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, diversa da quella limitata all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Da tanto consegue che non possono farsi valere i crediti d'imposta contestati con l'accertamento oggetto del contenzioso chiuso grazie alla norma sulla “chiusura delle liti”.

È interessante notare che – con riferimento alla “chiusura delle liti fiscali pendenti” prevista dall'art. 16 della l. n. 289/2002, l'Agenzia delle Entrate (Circ. 17/E/2003) ha coerentemente affermato che la chiusura della lite consolida le risultanze della rettifica ed ancora (Circ. 22/E/2003) ha chiarito che “con la chiusura della lite, sostanzialmente il contribuente rinuncia al ricorso e agli effetti dell'eventuale pronuncia resa senza che venga meno l'atto impositivo”.

3) IRPEG/IRES – Fattispecie elusiva – Portata – Disconoscimento dei vantaggi tributari. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza del 29 luglio 2004 n. 14515.

La sentenza, applicando l'art. 10 della l. n. 408/1990, norma antielusiva precedente l'art. 37-*bis* oggi vigente, riconduce una valutazione in fatto all'enunciazione di un principio generale: la distribuzione ai soci della riserva di sovrapprezzo delle azioni, effettuata attraverso cessione gratuita delle stesse azioni, con contestuale accantonamento a riserva straordinaria dell'intero ammontare degli utili di esercizio integra un'operazione elusiva nel momento in cui si riscontri

l'assenza di valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

In relazione all'operazione de quo, la Corte ha ritenuto che, quando la cessione gratuita di azioni proprie fatta ai soci in conto sovrapprezzo azioni sia contestualmente collegata all'altra operazione costituita dall'accantonamento a riserva straordinaria di tutto l'utile di esercizio o della parte di utile pari alla cessione delle azioni, sussistono fondate ragioni per ritenere che il collegamento tra le due operazioni sia finalizzato alla distribuzione degli utili accantonati sotto la diversa forma di capitale, onde non farne assoggettare alla prescritta tassazione la distribuzione stessa.

PARTE SECONDA

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

I CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI

1) IVA - Disciplina applicabile ai compensi d'intermediazione richiesti dalle agenzie di viaggi e turismo per la prenotazione e l'emissione di biglietti aerea - Articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione del 29 settembre 2004 n. 125.

La risoluzione fornisce chiarimenti sulla corretta disciplina fiscale applicabile ai compensi che le agenzie di viaggio percepiscono direttamente dai propri clienti per l'attività di intermediazione, riferita al servizio di prenotazione ed emissione di biglietti aerea, svolta in nome e per conto del cliente stesso.

Secondo l'Amministrazione finanziaria le agenzie di viaggio e turismo, oltre ad esercitare l'attività di organizzazione e vendita in proprio e tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici (attività cui si applica la disciplina contenuta nell'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), possono, altresì, operare in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi. In quest'ultimo caso le agenzie di viaggio possono percepire direttamente dai clienti un compenso, che costituisce una vera e propria remunerazione dell'attività esercitata. In tale senso si è cercato di chiarire quali siano le disposizioni IVA applicabili ai corrispettivi in argomento, sia nell'ipotesi di emissione di biglietti aerea nazionale sia nell'ipotesi di emissione di biglietti aerea internazionale, nonché di precisare quali siano le corrette modalità di certificazione degli stessi.

Se è il vettore a corrispondere la commissione, le agenzie riscuotono dai clienti il prezzo lordo del biglietto aereo e lo riversano al vettore al netto del compenso di loro spettanza. In tale circostanza le agenzie emettono fattura direttamente al vettore, assoggettando ad aliquota del 20 per cento le commissioni concernenti la biglietteria nazionale, mentre per quelle percepite per la biglietteria internazionale applicano il regime di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia il medesimo regime IVA previsto per l'operazione principale.

Lo stesso trattamento fiscale IVA si applica anche se il compenso è corrisposto direttamente dai clienti, posto che trattasi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato.

Pertanto, il corrispettivo percepito dai clienti per l'emissione di biglietteria aerea nazionale deve essere assoggettato ad imposta con aliquota al 20 per cento, mentre quello percepito per l'emissione di biglietteria internazionale deve essere considerato non imponibile *ex* articolo 9, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 633.

Con riferimento alle modalità di certificazione l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto di dover osservare che ai compensi corrisposti direttamente dai clienti alle agenzie di viaggio si applicano i sistemi ordinari di certificazione di cui al D.P.R. n. 696 del 21 dicembre 1996.

2) IVA – Mandato senza rappresentanza alla locazione di immobili ad uso turistico – Trattamento ai fini Iva, delle somme riscosse dalle agenzie d'intermediazione immobiliare – Risoluzione del 10 agosto 2004 n. 117.

Con la risoluzione n. 117 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito il regime Iva delle locazioni di immobili ad uso turistico e delle somme riscosse dalle agenzie di intermediazione immobiliare.

L'art. 10 n. 8 del D.P.R. 633/1972 sancisce che le locazioni di immobili destinati ad uso di civile abitazione sono esenti da IVA se non siano poste in essere dalle stesse imprese costruttrici. Infatti, in tale ultimo caso, le locazioni vanno assoggettate ad IVA con un'aliquota pari al 10%.

Di contro, le prestazioni alberghiere sono sempre assoggettate ad un'aliquota agevolata del 10%, qualora tali prestazioni siano rese nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983 n. 217.

In tale normativa rientrano anche le prestazioni svolte dai soggetti che affittano appartamenti per vacanze arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Nella materia in esame il D.P.C.M., 13 settembre 2002, ha affermato che nel settore turistico-alberghiero sono devolute alle Regioni le "funzioni amministrative [...] non riservate allo Stato" (secondo quanto disposto dagli artt. 43 e ss. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Tale decreto ha così previsto che tutti i richiami effettuati dalle norme attualmente vigenti, alla precedente legge n. 217 del 1983, sono da intendersi posti con riferimento - oltre che alle disposizioni generali del medesimo decreto - anche alle normative di settore emanate dalle Regioni. Il riferimento alle norme regionali di settore si rivela, pertanto, indispensabile al fine

dell'individuazione del corretto trattamento IVA delle prestazioni di alloggio “alberghiero o simili”.

Tale asserzione trova applicazione, ovviamente, soltanto se esiste una normativa regionale di settore; in caso contrario, infatti, la prestazione di alloggio subirà il trattamento IVA dei servizi del settore alberghiero, laddove la medesima rientri comunque nell'ambito di applicazione del citato D.P.C.M., 13 settembre 2002 (o di altra normativa ordinaria vigente in tale settore).

Pertanto l'Amministrazione conclude affermando che le agenzie di intermediazione devono assoggettare ad Iva al 10% le suddette prestazioni di locazione.

Inoltre il trattamento Iva delle somme percepite per la prestazione di intermediazione saranno assoggettate allo stesso trattamento Iva della prestazione principale.

3) IVA - Unione Europea - Adesione nuovi Stati membri – Agenzia delle Entrate, Circolare del 5 agosto 2004 n. 39.

Dal 1° maggio 2004 l'Unione Europea ha allargato i propri confini a dieci nuovi Stati: Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Malta, di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e di Ungheria.

La circolare chiarisce che da tale data saranno applicabili con tali stati i seguenti istituti:

- identificazione diretta ai fini Iva;
- rimborsi a soggetti non residenti.

Alla stessa data, gli scambi posti in essere con i dieci Stati nuovi aderenti non costituiscono più importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, soggetti alla disciplina di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Pertanto gli operatori economici che effettuano operazioni con tali stati saranno tenuti ad adempiere tutti gli obblighi relativi alle suddette operazioni compresi gli Intrastat.

La Circolare chiarisce le modalità di determinazione della periodicità degli Intrastat per i soggetti che hanno effettuato operazioni con i nuovi stati membri.

Inoltre la Circolare si occupa del regime transitorio da applicare alle operazioni con tali stati.

1. *Beni fatturati in esportazione prima del 1 maggio 2004*

I beni spediti o trasportati verso uno dei nuovi Stati U.E. (dopo il 1 maggio 2004) con fatturazione in data anteriore al 1 maggio 2004 ed indicazione dell'articolo 8 comma 1 lett. a del D.P.R. 633/1972, si considerano esportazioni.

2. *Beni acquistati con fattura emessa prima del 1 maggio 2004*

I beni introdotti nel territorio dello Stato dopo il 1 maggio 2004 che provengono da uno dei nuovi Stati U.E., qualora il corrispettivo sia stato pagato o fatturato in tutto o in parte prima del 1 maggio 2004 sono trattati come acquisti intracomunitari soggetti ad imposta con il meccanismo del "reverse charge".

3. *Beni esportati prima del 1 maggio 2004 e reimpostati successivamente*

I beni nazionali esportati verso uno dei nuovi Stati U.E. prima del 1 maggio 2004, se sono reintrodotti o reimpostati in Italia dopo tale data scontano l'Iva all'importazione.

II GIURISPRUDENZA

1) **Tributi Doganali – Rimborsi – Disciplina interna – Diritto comunitario – Coesistenza – Assenza di contrasto – Giudizio di legittimità – Richiamo ed applicazione del diritto comunitario – Sussiste. - Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza n. 13054 del 14 luglio 2004.**

Ai sensi dell'art. 29 della L. n. 428/90 "i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti".

A livello comunitario non esiste alcuna regola generale che limiti il rimborso in caso di traslazione dell'onere sul consumatore, ma la suddetta norma, secondo l'interpretazione effettuata dalla Corte di giustizia europea, non è in contrasto con la disciplina comunitaria, rispetto alla quale essa risulta del tutto neutra. In applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, il giudice di merito deve quindi accertare se vi sia stata traslazione dell'onere del tributo su altri soggetti. Tuttavia, tale accertamento, pur potendo esser fondato su prove presuntive, ma queste ultime non devono concretarsi in criteri astratti o generiche regole d'esperienza. Inoltre, una volta accertata la traslazione, il giudice deve accertare se essa abbia comportato un ingiusto arricchimento del soggetto che ottiene il rimborso.

2. IVA – Credito d'imposta esposto in dichiarazione – Omissione nella dichiarazione successiva – Sussiste il diritto alla detrazione. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza del 14 luglio 2004 n. 13056.

La Corte conferma che il contribuente che abbia correttamente indicato il credito d'imposta nella dichiarazione in cui tale credito è maturato, non perde il diritto al rimborso del credito d'imposta per il solo fatto che esso non è stato riportato in tutte le dichiarazioni successive.